



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Borgo San Lorenzo, 10/05/2023

All'Azienda in indirizzo.

Oggetto: **DECRETO LAVORO.**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (definito DECRETO LAVORO) con misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il decreto è entrato in vigore il 5 maggio 2023. Come di consueto sintetizziamo le principali novità riguardanti il nostro ambito, riservandoci i successivi approfondimenti che si renderanno necessari a seguito dei chiarimenti ministeriali che sicuramente interverranno.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga **dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, già in vigore (3% fino ad una retribuzione imponibile di euro 1.923 e 2% fino ad una retribuzione imponibile di euro 2.692) è **incrementato di 4 punti percentuali**.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

Limitatamente **al periodo d'imposta 2023** non concorrono a formare il reddito, entro il **limite complessivo di euro 3.000**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati **ai lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a euro 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni) nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro che entro la fine dell'anno intendono provvedere nell'erogazione di quanto sopra dovranno provvedere preventivamente ad informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Sarà il lavoratore dipendente a dichiarare al datore di lavoro di rientrare nelle condizioni sopra descritte indicando il codice fiscale dei figli.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Ricordiamo che l'eventuale erogazione di Beni o Servizi è una facoltà per il datore di lavoro e non un obbligo.

Aspettiamo comunque la circolare dell'Agenzia delle Entrate per chiarire alcuni aspetti di incertezza.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Sono apportate modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, **variando le causali** che devono essere indicate nei contratti in caso di superamento dei 12 mesi di durata e/o in caso di rinnovi (tutti gli altri aspetti come durata, proroghe, rinnovi ecc... sono rimasti invariati).

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- in caso di mancanza dei casi previsti da contratti collettivi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;

attenzione: la causale deve essere specifica e non limitarsi ad una semplice ripetizione della legge;

- per sostituire altri lavoratori.

SEMPLIFICAZIONE AL DECRETO TRASPARENZA IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO

Il decreto contiene una importante misura di semplificazione: la revisione degli adempimenti introdotti appena lo scorso agosto con il cosiddetto decreto Trasparenza che aveva appesantito l'informativa gravante sul datore di lavoro al momento dell'assunzione.

Il decreto Lavoro, senza toccare gli obblighi informativi, sceglie una modalità più semplice per adempierli poiché per un gruppo nutrito di informazioni il datore di lavoro di lavoro può, in luogo della redazione dell'informativa, limitarsi ad indicare al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva che regola l'istituto di riferimento (a questo fine il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione anche per via digitale il CCNL).

Con i tempi tecnici necessari valuteremo come modificare la procedura di informazione del lavoratore in fase di assunzione.

PRESTAZIONI OCCASIONALI (I VECCHI VOUCHER) NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, l'ammontare complessivo per gli utilizzatori è elevato a 15.000 euro annui (precedentemente era 10.000) per coloro che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (precedentemente era fino a 10 lavoratori).



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LAVORATORE

Secondo la precedente normativa l'omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore fino alla soglia di euro 10.000 annui determinava una sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000; adesso con la modifica introdotta dal decreto Lavoro **la sanzione diventa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso**, venendo incontro alle molteplici lamentele che si erano sollevate per l'applicazione di sanzioni molto elevate e soprattutto scollegate e sproporzionate rispetto all'importo delle ritenute non versate.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, **effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023**, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L'incentivo è riconosciuto **nei limiti delle risorse stanziato** ed è applicabile alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico) e con contratto di apprendistato professionalizzante.

INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo **in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con apposito decreto.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Of Counsel

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589

INCENTIVI PER ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Dal 1 gennaio 2024, data di istituzione dell'Assegno di inclusione (che sostituisce il reddito di cittadinanza), ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale